PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

FAQ - RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

QUESITO 1:

Buongiorno in relazione al soggetto in possesso della certificazione Ege che farà parte dell'rtp con il quale concorreremo alla gara deve possedere anche gli altri requisiti? Ci riferiamo non solo ai requisiti economici ma anche a quelli relativi ai servizi pregressi con i relativi id. Ipotizzando un rtp misto (orizzontale per tutti e solo verticale per il soggetto che svolge solo il servizio di diagnosi e energetica)

RISPOSTA:

In linea generale, e per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, è opportuno premettere brevemente che nell'ambito della presente procedura, in ragione delle peculiarità della medesima, viene richiesto ai concorrenti di attestare, oltre al possesso del requisito di carattere economico-finanziario di cui al paragrafo 7.2, anche di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016 relativi in parte a determinati importi lavori minimi ed in parte prestazioni di un certo valore (i.e. importo minimo delle prestazioni svolte); entrambi, avuto riguardo alle Categorie e ID delle Opere individuate nei documenti di gara, a seconda del singolo lotto. Ne discende, quindi, che le attestazioni relative alla capacità tecnico professionale del concorrente da rendersi ai fini della partecipazione attengono in parte esperienze pregresse relative ad importi lavori minimi (cfr. prima tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.3) ed in parte prestazioni eseguite di un certo valore minimo (cfr. seconda tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.3), a prescindere, in tal ultimo caso, dall'importo lavori cui siffatti corrispettivi risultano riconducibili. In sostanza, avuto riguardo a ciascun lotto, ed in relazione sia all'elenco dei servizi sia ai servizi di punta, viene quindi richiesto un requisito relativo a lavori ed un requisito relativo a servizi.

Ciò posto, fermo restando la disciplina propria degli RT orizzontali, si ritiene, in ragione del quesito posto da codesto operatore, di dovere effettuare una ulteriore precisazione, afferente l'individuazione delle prestazioni principali e secondarie dell'appalto.

Sul punto, si precisa che le prestazioni principali e secondarie dell'appalto vanno individuate con riferimento alle categorie/ID delle Opere e non alle singole attività di cui si compone il servizio nel suo complesso. Il tutto, in linea con la circostanza per cui il corrispettivo è determinato con riferimento a più categorie/ID delle Opere, per cui - come da stesso Bando tipo n. 3 – è necessario che l'individuazione della prestazione principale e secondaria non sia fatta con riferimento alla tipologia di prestazione (es. redazione PFTE/ audit energetico/ rilievo/ etc..), in quanto più prestazioni possono essere (come nel caso concreto) ascritte alla medesima categoria/ID. A titolo esemplificativo, l'audit energetico è comunque ascritto entro la categoria/ID delle Opere E22 o E20, a seconda del singolo lotto, in cui è comunque ricompresa anche l'attività di rilievo e di restituzione in BIM.

Posto quindi quanto sopra, un raggruppamento in cui tutti gli operatori economici eseguano il medesimo tipo di prestazione rispetto alle categorie/ld individuate, è da qualificarsi quale raggruppamento orizzontale.

Pertanto, in tal caso, il requisito di cui alla lettera d) del punto 7.2 dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo il possesso in misura maggioritaria dalla mandataria. I requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) – c.d. elenco servizi per lavori e per servizi – dovranno essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti, non trovando applicazione il principio di cumulabilità dei requisiti. A titolo esemplificativo, in caso di RT orizzontale, la Categoria/ID S03 o S04 (a seconda del singolo lotto) e le categorie/ID E22 o E20 (a seconda del singolo lotto), dovranno essere possedute sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Diversamente, avuto specifico riguardo ai servizi di punta di cui alla lettera f) del punto 7.3, e nel rispetto della logica propria dei raggruppamenti orizzontali, nonché della regola della cumulabilità, occorre che la mandataria possieda in misura maggioritaria il requisito dei servizi di punta relativo a lavori di un certo importo ed in misura maggioritaria il requisito dei servizi di punta relativo ai servizi di un certo valore. Del resto, l'ANAC nella Nota illustrativa sul Bando Tipo specifica che per i servizi di punta (e non già per l'elenco di servizi di cui alla lettera e) punto 7.3) rispetto al quale, nel caso di RT orizzontale, ogni operatore deve dare un proprio contributo, fermo il possesso maggioritario in capo alla mandataria) relativi a ciascuna Categoria/ID, vale il principio della cumulabilità a prescindere dall'obbligo di un contributo minimo da parte dei singoli ed a condizione che sussista il possesso maggioritario del requisito (come sopra ripartito ed individuato in ragione delle peculiarità dell'appalto) in capo alla capogruppo.

Da ultimo, e per mera completezza, si evidenzia che invece è da intendersi RTP di tipo misto quello in cui le prestazioni principali ovvero le prestazioni secondarie (individuate sempre con riferimento alle categorie/ld delle Opere) possono essere assunte anche da operatori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso, il raggruppamento presenterà elementi strutturali propri sia di quello orizzontale che verticale; orizzontale rispetto quindi alle prestazioni assunte orizzontalmente dagli operatori riuniti.

In relazione al sub criterio inerente servizi pregressi di diagnosi energetica si chiede se questi debbano essere stati redatti tutti utilizzando metodologia Bim o se sia sufficiente, come sembrerebbe logico trattandosi di semplice certificazione, attestarne l'esecuzione nelle modalità richieste.

Nell'occasione si chiede anche se, quale criterio di ingresso, la consistenza del fabbricato su cui il raggruppamento ha svolto servizi di miglioramento/adeguamento sismico debba essere uguale o superiore alla consistenza del fabbricato più piccolo di ogni singolo lotto.

RISPOSTA:

Come indicato nella tabella di pag 51 del Disciplinare di gara il sub criterio a.4 relativo ai "Servizi di Diagnosi Energetica" svolti specifica che sarà valutata la rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista metodologico e l'ottimizzazione della prestazione energetica degli immobili. La loro redazione con metodologia BIM non è pertanto richiesta, a differenza di quanto previsto al punto a.3 relativamente al sub criterio "Servizi e rilievo BIM".

Relativamente alla consistenza dei fabbricati su cui sono stati svolti i Servizi pregressi, nella descrizione del sub criterio viene indicato che sarà considerato come elemento preferenziale nella valutazione (e non quale elemento per l'ammissione del servizio alla valutazione) l'aver svolto servizi analoghi relativamente ad edifici comparabili per superficie lorda almeno al bene più piccolo ricompreso nel Lotto per cui si concorre, intendendo con il termine comparabile una consistenza similare adeguata a far apprezzare la capacità del concorrente a svolgere il servizio richiesto con efficacia ed efficienza, ma non necessariamente uguale o superiore. Va da sé che ai fini dell'attribuzione della preferenza sarà maggiormente apprezzato l'aver svolto servizi su immobili di consistenze maggiori o uguali a quella del bene più piccolo presente nel lotto.

QUESITO 3:

In merito a quanto riportato ai punti 3.1 e 3.2 dei Documenti di Specifica Metodologica, si specifica che oltre al formato di interscambio aperto .IFC, viene richiesto il formato .rvt, formato proprietario.

Vorrei un chiarimento in relazione a quanto previsto dall'art.4 comma 1 del DM 560/2017 in materia di interoperabilità, oltre a quanto riportato nelle Norme di riferimento "UNI-11337 Parte 5" al punto 4.2 (nota1).

RISPOSTA:

La stazione appaltante richiede la realizzazione di un Modello di Dati interoperabile da consegnare nel formato *IFC e nel formato Nativo con cui esso è stato ottenuto.

Il Modello di Dati BIM potrà essere realizzato con qualsiasi software la cui interoperabilità, garantita dal formato IFC, sia tale da ricostituire nella piattaforma in uso all'Agenzia (Autodesk®Revit®) una Base Dati aderente alle caratteristiche descritte nei documenti forniti dalla Stazione Appaltante. A tal proposito l'Agenzia del Demanio, per favorire le attività di congruenza e test d'importazione, fornirà all'aggiudicatario del servizio specifici templates (Revit® Autodesk®, Autocad Autodesk® e Civil3D Autodesk®) contenenti l'intera Base Dati descritta oltre alla Struttura di Progetto, alla struttura del Repository e all'elenco dei parametri STD-SYS_ADM nella corretta semantica.

In riferimento, pertanto, alle tabelle riportate nella specifica metodologica si evidenzia che i formati elencati sono da ritenersi tra quelli accettati e il formato .rvt non è in richiesto in forma obbligatoria. Unico onere dell'appaltatore è quindi costituito dalla verifica della completa compatibilità con la piattaforma in uso all'Agenzia del Demanio attraverso l'utilizzo dei templates a tal scopo forniti dalla stazione appaltante.

QUESITO 4:

Dato che i template messi a disposizione dalla stazione appaltante saranno specifici per software Autodesk®, in che modo sarà possibile ottenere tutte le informazioni in essi contenute con la stessa efficacia, pur utilizzando software alternativo?

RISPOSTA:

In riferimento al quesito, si rappresenta che la codifica, la struttura di progetto, la base dati e tutto quanto necessario alla modellazione in coerenza con gli standard dell'Agenzia del Demanio, è descritto all'interno delle Linee Guida redatte dalla S.A. e consegnate al solo aggiudicatario.